UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del Dlgvo 50/2016 per l'affidamento del servizio di "consulenza e brokeraggio assicurativo" per la durata di n. 3 anni

Art. 1 – Finalità del servizio

Il presente servizio ha per oggetto l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "Broker"), ai sensi del D.Lgs. 209 e del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP.

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'assistenza all'Amministrazione Universitaria nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistente in:

-servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale dell'Università degli Studi dell'Aquila, l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui è soggetta l'Università, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;

-monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;

- assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente;

- avviso dei premi in scadenza;

- assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui l'Ateneo dovesse trovarsi nella veste di danneggiato;

-supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri.

Art. 2 -Prestazioni richieste

Il broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio concernente l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore dell'Ateneo comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

a) Identificazione, analisi, ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività

dell'Ateneo;

b) Indicazioni sull'eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;

c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;

d) Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;

e) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che, anche sulla base degli interventi effettuati, dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio-lungo termine, anche in relazione allo stato dei sinistri, e che sia formalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico del Università. D programma dovrà essere predisposto e presentato entro il 31 agosto di ogni anno;

f) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, delle modifiche legislative e normative e delle nuove esigenze dell'Ateneo. Eventuali adeguamenti e/o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali che dovessero riguardare l'Ente;

g) Assistenza continuativa all'Ateneo in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività dello stesso, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;

h) Assistenza nell'esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ateneo e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori a carico dell'Ateneo, indicati nelle Polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri e per il monitoraggio delle prescrizioni, che favorisca l 'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;

i) Fornitura agli Uffici preposti dell'Ateneo di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;

j) Assistenza nello svolgimento delle gare per i contratti assicurativi, con particolare riferimento a: assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere-invito), relativamente alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi del Università di Forte dei Marmi, predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo, e verifica di conformità dei contratti ai capitolati ed alle offerte;

k) Controllo del rispetto da parte delle compagnie assicuratrici degli adempimenti contrattuali in ordine ai contratti che l'Ente andrà a sottoscrivere;

l) Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonchè nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;

m) Consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa;

n) Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs 626/94 così modificato dal D.Lgs. 81/2008 e smi, D.Lgs 106 del3 agosto 2009;

o) Consulenza ed assistenza relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che l'Ateneo vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;

p) Consulenza ed assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionati o continuativi, di impianti, alloggi o beni dell'Ateneo (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico del locatari);

q) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi. Annualmente dovrà essere predisposta una Relazione contenente il rapporto premi/sinistri con riferimento ad ogni Polizza;

r) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri dell'Ateneo, con particolare riferimento alle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;

s) Redazione e presentazione di relazione, a cadenza semestrale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché delle sinistrosità relativa alle polizze stipulate, da presentarsi entro il 31 agosto ed il 28 febbraio di ogni anno. Analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;

t) Elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del Programma Assicurativo dell'Ente, da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno, che riepiloghi gli interventi effettuati nell'anno appena chiuso, con particolare riferimento alla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di rife1imento, e che fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio-lungo termine;

u) Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli enti'locali (es.: elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente gli importi degli stanziamenti da porre- in bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative);

v) Attività di formazione e informazione del personale del Università, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo;

z) Attività di informazione e aggiornamento del Università, anche mediante circolari periodiche, relativan1ente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse' dell'Ente Pubblico.

L'elenco delle sopra menzionate attività, come già precisato non ha carattere esaustivo, non esime il broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni caso eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Art. 3 -Durata del contratto

Il contratto avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di affidamento del servizio. Dalla data di inizio il Broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo, compresa la gestione dei sinistri. Le attività comprese nell'appalto dovranno essere avviate anche in pendenza della. stipulazione del contratto. E' data facoltà ad entrambe le parti di risoluzione annuale mediante lettera Raccomandata, da inviarsi almeno 120 gg. prima di ogni scadenza annuale.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, la Ditta, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio per il periodo necessario, alle stesse condizioni previsti dal presente capitolato e della lettera di invito, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuova Ditta o all'Ateneo.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli

Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs n. 209 dl 7/09/2005.

Art. 4 -Situazione assicurativa dell'Università degli Studi dell'Aquia

Le polizze assicurative dell'Ateneo, attualmente in corso, sono le seguenti:

Lotto n. 1 – Polizza RC/TO: importo annuo lordo: euro 94.400,00- importo lordo complessivo per i tre anni: euro 298.200,00.

Lotto n. 2 – Polizza All risks: importo annuo lordo: euro 165.00,00 – importo complessivo per i tre anni: euro 495.00,00.

Lotto n. 3 – Polizza Cumulativa infortuni: importo annuo lordo: euro 29.652,00 – importo complessivo per i tre anni: euro 78.000,00.

Lotto n. 4 – Polizza RC Patrimoniale: importo annuo lordo: euro15.00,00 – importo complessivo per i tre anni: euro 45.000,00.

Lotto n. 5 – Polizza Casco dipendenti in missione: importo annuo lordo: euro 6.600,00 – importo complessivo per i tre anni: euro 19.800,00.

Lotto n. 6 – Polizza RC Auto: importo annuo lordo: euro 7.000,00 – importo complessivo per i tre anni: euro 21.000,00.

Le suddette polizze avranno scadenza naturale il 31.10.2017.

Art. 5 - Obblighi ed oneri a carico del Broker

IlBroker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- Impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- Svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, bando di gara e all'offerta presentata in gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- Garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- Garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- Non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- Non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione e in questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dali 'Ente stesso;
- Mettere a disposizione dell 'Amministrazione tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Fornire esaustive relazioni in. merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'amministrazione
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risultino aggiudicatarie deì contratti assicurativi dell'Ente.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto a:

- Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- Tenere il segreto d'ufficio ed osservare l 'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile. Sono a carico del Broker tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico e tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

Art. 6 - Obblighi, carico dell'Ente

L'Università degli Studi dell'Aquila si impegna a:

- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- Rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l 'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Università con le Compagnie assicuratrici per ogni questione inerente il contratto medesimo;

- Indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- Citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- Fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 7 - Prerogative dell'Ente

Restano di esclusiva competenza dell'Università degli Studi dell'Aquila

- La valutazione e l'assoluta autonomia decisionale in merito alle varie proposte formulate dal Broker;
- L'assoluta autonomia decisionale finale sulle varie coperture assicurative da adottare e la piena titolarità di scelta del contraente;
- L'adozione degli atti amministrativi, dei capitolati speciali da utilizzare per le are e l'attivazione delle coperture assicurative di cui l'Ente necessita, il tutto nelle vigenti forme di legge;
- La sottoscrizione di tutti gli atti, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri, e di tutti i documenti contrattuali ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Art. 8 - Referente del Broker

Il Broker si impegna, dopo l'aggiudicazione, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale responsabile/referente unico dell'Ente per il servizio oggetto della presente gara.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, e dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art 9 - Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi universitari competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente

Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 10 - Cauzione provvisoria e definitiva

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario pari al 2% dell'importo stimato d'appalto, ridotto del 50% in presenza di certificazione di qualità aziendale.

La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte e deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari, la garanzia sarà svincolata entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Art. 11 – Polizza assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà dichiarare di essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110 e 112 del D.Lgs.n.

209/2005, con un massimale pari o superiore ad €. 7.000.000,00.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico.

L'Università ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al broker, anche laddove superasse il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell'Università.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Art. 12 – Esecuzione del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

L'Università si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale in via di urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque :

- dopo la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al precedente art. 10;

- dopo la trasmissione di copia conforme della polizza specificata al precedente art. 11;
- dopo la nomina del responsabile/referente del servizio di cui al precedente art. 8.

Art.13 - Penali e risarcimento danni

L'Università indipendentemente dalla revoca dell'incarico, avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato determina l'applicazione delle seguenti penali:

a) per la mancata presentazione del Programma assicurativo annuale e della Relazione annuale, verrà applicata una penalità pari ad Euro 200,00 per ogni giorno solare di ritardo;

b) per la mancata trasmissione della Relazione semestrale della situazione sinistri, relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, verrà applicata una penale di Euro 150,00 per ogni giorno solare di ritardo;

c) L'Università si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'oneri.

Art. 14 - Subappalto e cessione del contratto e dell'azienda

E' ammesso il subappalto a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' vietata la cessione del servizio a terzi, in tutto o in parte, pena la risoluzione di diritto dello stesso. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Il broker affidatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare tale cambiamento.

Per quanto riguarda il caso di cessione di azienda, e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'affidatario si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti.

Art. 15- Risoluzione del contratto

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker rispetto alla prestazione del servizio e/o all'osservanza, in tutto o in parte, delle condizioni riportate nel presente capitolato, nel bando e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo lettera raccomandata A.R. o via P.E.C, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto, ponendo altresì rimedio al disservizio. La risoluzione avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

La radiazione o la cancellazione dell'aggiudicatario dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 sez. B, comporta l'immediata risoluzione di diritto

del contratto, cosi come la dichiarazione di fallimento dello stesso.

In tutti i casi sopraprevisti il Broker aggiudicatario può incorrere nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Università, salvo il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del contratto. Eventuali controversie che sorgano tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario dovranno essere risolte dall'Autorità Giudiziaria competente senza presentare ricorso all'arbitrato.

Art.16 -Avvalimento

In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/2016.

Art. 17 Compensi al Broker

L'incarico di cui al presente affidamento non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi e/o rinnovati per tramite del broker (clausola di brokeraggio).I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell 'Ente.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula e/o rinnovo dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l 'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Art. 18 - Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dall'Università al Broker. Il Broker, a sua volta, liquiderà i

premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 190 1 del c.c. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere all'Università i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze. D pagamento cosi effettuato avrà valore liberatorio per l'Università.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di Assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare all'università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda alla intermediazione dei premi entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti da un'eventuale sospensione delle garanzie

assicurative.

Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. n mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad un commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 20 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro dell'Aquila . È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21- Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 22- Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Potente – Responsabile del Settore Acquisti, Contratti e Gare.

Art. 23 - Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonchè rischi connessi all'esercizio dell'incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 24 -DUVRI

Poiché il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Art. 24 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, è competente il Foro dell'Aquila. L'autorità giurisdizionale amministrativa competente è il T.A.R dell'Aquila Via Salaria Antica Est, 27- 67100 L'Aquila.

Nota bene: ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. n 50/2016 comma 1, lettera 2 bis, il provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento, e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economici, finanziari e tecnico professionali va impugnato al T.A.R. nel termine di 30 gg decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante

Art. 25- Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici .